

	Nota	N_EQ_”DECRETO DEL FARE”_13_V1.0
	01 07 2013	

N_EQ_”DECRETO DEL FARE”_13_V1.0

Ambito: Gruppo Equitalia
Destinatari: Direttori Generali degli Agenti della Riscossione

Roma, 1^o Luglio 2013

Oggetto: *DECRETO LEGGE 21 giugno 2013 n. 69 (entrato in vigore il 22 giugno 2013) – cd. “Decreto del fare”*

Nel supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21.06.2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69, emanato in pari data ed in vigore dal 22 giugno 2013, contenente, lato riscossione, per quanto di stretto ed immediato interesse delle Società del Gruppo, in seno all’articolo 52 “Disposizioni per la riscossione mediante ruolo” ed in seno all’articolo 53 “Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate”.

Per ciò che attiene alla riscossione mediante ruolo, il citato articolo 52, comma 1, in particolare:

- alla lettera a) apporta modifiche all’articolo 19, prevedendo che nei casi in cui il debitore si trovi, *“per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”*, il numero di rate previste, sia per la rateazione ordinaria, che per quella in proroga, possa essere elevato fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Ai sensi del comma 3 dell’art. 52 in commento, tuttavia, *“le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a).”* sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge di riferimento. Sino a tale data, pertanto, le istanze di rateazione continueranno ad essere evase secondo le istruzioni precedentemente impartite. Va da sé, in ogni caso, che una volta emanate le disposizioni attuative potrà, per coloro che ne facciano richiesta e all’esito dell’istruttoria volta ad accertare, secondo le regole dettate dal decreto, la *“comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”* in cui versi l’istante, rendersi necessario rimodulare l’eventuale piano di rateazione già concesso. La stessa norma estende, con decorrenza immediata, da due ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determina la decadenza dal beneficio della rateazione. In coerenza, saranno, pertanto, prontamente, disposte le conseguenti modifiche ai sistemi informativi aziendali. Tale previsione, riteniamo possa trovare applicazione anche per i piani di rateazione già concessi ed in essere alla data di entrata in vigore dell’articolo in commento. In ragione della ratio della norma, così come esplicitata nella Relazione tecnica, peraltro, anche in presenza di decadenza dal beneficio della dilazione, già intervenuta alla stessa data, potrebbe ipotizzarsi una disciplina di particolare favore per i debitori, che eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell’agevolazione introdotta dal Legislatore. In attesa dell’iter parlamentare volto alla conversione del decreto legge di riferimento e dei possibili chiarimenti che in tal sede potrebbero ancora intervenire, si rende, pertanto, opportuno che le strutture preposte si astengano dall’attivare iniziative riscuotitive nei confronti di coloro che dovessero versare nella situazione anzidetta;

	Nota	N_EQ_”DECRETO DEL FARE”_13_V1.0
	01 07 2013	

- con la lettera b) introduce due nuovi commi all’articolo 52 del dPR 602/1973. Come noto, il decreto legge n. 201 del 2011 era già intervenuto su tale articolo, aggiungendovi il comma 2-bis, che ha attribuito al debitore la facoltà di procedere, in costanza di procedura mobiliare o immobiliare, alla vendita del bene al valore determinato dalla legge per il primo incanto, non prevedendo, però, il termine entro il quale l’esercizio di tale facoltà potesse avvenire. Il Legislatore lo ha ora fissato nei 5 giorni antecedenti il primo incanto, stabilendo, del pari, che qualora ciò non abbia luogo e l’agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque vendere direttamente il bene entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto. Alla luce di tali modifiche andranno, pertanto, riconsiderate, limitatamente al termine di riferimento, le istruzioni impartite in materia con la Direttiva di gruppo n.14/2012.
- con la lettera c) opera una modifica dell’articolo 53 del dPR 602/1973 , (anche per consentire al debitore di disporre di un congruo lasso temporale per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio), che si sostanzia, di fatto, nel prolungamento del termine di efficacia del pignoramento da 120 a 200 giorni. Ciò sembra essersi reso opportuno anche in ragione delle previsioni di cui al nuovo comma 2, lettera b) dell’articolo 80 del dPR 602/1973, sul quale il Legislatore è pure intervenuto, come da illustrazione a seguire, prevedendo la nomina di ausiliari per la stima del valore del cespite pignorato o per relazionare sulle condizioni e caratteristiche del bene, con conseguente naturale dilatazione dei tempi tecnici necessari;
- alla lettera d) interviene in materia di pignoramento dei beni strumentali, estendendo le limitazioni stabilite dal codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali, anche in presenza di imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. Si tratta, in sostanza, di una estensione della previsione di pignorabilità relativa, nei limiti del quinto del valore complessivo e qualora gli altri beni siano insufficienti a soddisfare il credito azionato, per gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.

In proposito, due le ipotesi:

- 1) il presumibile valore di realizzo degli altri beni è sufficiente a coprire il credito azionato, allora i beni strumentali sono impignorabili;
- 2) il presumibile valore di realizzo degli altri beni è o appare insufficiente, i beni strumentali sono pignorabili solo nella misura di un quinto;

Quanto sopra, a prescindere che il debitore sia o meno costituito in forma societaria e che il suo lavoro prevalga, o meno, sul capitale investito.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, in ogni caso, la pignorabilità dei beni strumentali è sempre residuale e “presuppone la sussistenza di una pluralità di beni inseriti nel medesimo circuito lavorativo,” il cui pignoramento nei limiti del quinto, non deve pregiudicare il regolare funzionamento dell’attività lavorativa. Così, se “il bene pignorato è da ritenersi necessario al processo lavorativo e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene non può considerarsi pignorabile”.

Sempre in seno alla lettera d), viene, inoltre, previsto che il termine di efficacia del pignoramento dei beni strumentali vada oltre i termini ordinari, perdendo efficacia solo decorsi 360 giorni dalla sua esecuzione senza che sia stato effettuato il primo incanto, che il debitore sia obbligatoriamente nominato custode dei beni interessati dall’azione esecutiva, e che il primo incanto non possa essere fissato prima che siano decorsi trecento giorni dalla data del pignoramento. Di fatto, pertanto, l’incanto dovrà essere fissato e tenuto entro i successivi 60 giorni. La ratio della norma pare risiedere nell’esigenza di consentire al debitore di mantenere attiva la produzione per un ulteriore congruo periodo di tempo, salvaguardando

	Nota	N_EQ "DECRETO DEL FARE" _13_V1.0
	01 07 2013	

l'occupazione e cercando risorse per assolvere il debito iscritto a ruolo. Limitatamente ai beni strumentali sembrerebbe, pertanto, allo stato, inibita la facoltà dell'agente della riscossione di avvalersi, ai sensi dell'articolo 71 del dPR n. 602/1973, degli Istituti vendite giudiziarie per l'asporto, custodia e vendita di tali beni;

- alla lettera e) apporta una modifica all'articolo 72-bis del dPR n. 602/1973, stabilendo che l'ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione debba essere ottemperato nel termine di 60 giorni, anziché di quindici. Il legislatore ha, pertanto, colto l'esigenza già avvertita dalle Società del nostro gruppo, sollecitamente disciplinata con le Direttive riservate di gruppo nn. 18/2010 e 29/2010, di consentire al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa riscuotitiva avviata, di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate. Tuttavia, tenuto conto che il pagamento dovrà essere disposto dal terzo entro 60 giorni e non decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, i modelli di pignoramento licenziati con le citate Direttive, saranno prontamente adeguati e resi disponibili con separata Nota;
- con la lettera f), è stato inserito un terzo comma all'articolo 72-ter del dPR 602/1973, volto a disciplinare i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che siano confluite sui conti correnti bancari e postali. Al riguardo, il Legislatore ha stabilito che, in presenza di somme dovute al titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possano ricomprendere l'ultimo emolumento affluito su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista. Alla luce di tale previsione devono ritenersi superate le disposizioni impartite con la Nota Prot. n.2013/4404 del 22 aprile 2013;
- con le successive lettere g, h, i, l, m, apporta modifiche agli articoli 76, 77, 78, 80 e 85 del dPR n. 602/1973. In particolare, ferma ed impregiudicata la possibilità, per l'agente della riscossione, di intervenire, sempre e senza alcuna limitazione, nell'esecuzione avviata da altri: a) viene inibita la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede anagraficamente, a fronte di debiti iscritti a ruolo. E' fatta eccezione esclusivamente per le case di lusso, così come definite ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969, e comunque per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9; b) viene elevato a 120.000 euro il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso o delle predette categorie catastali A/8 e A/9, salva la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie ed anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l'esecuzione fosse avviata da terzi. Viene, in ogni caso, stabilito che l'espropriazione possa essere avviata solo allorché sia stata preventivamente iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 del dPR. n. 602/1973 e siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto; c) gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, abbiano l'obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione e la possibilità, al pari del debitore, di chiedere al giudice dell'esecuzione che la vendita abbia luogo al valore stimato con l'ausilio di un esperto nominato dal giudice, ovvero, che gli stessi agenti possano richiedere la nomina di un ausiliario per l'identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia. Viene, inoltre stabilito che, in tali casi, le spese siano anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, nonché che il pignoramento non perda efficacia se, in conseguenza delle nomine disposte, il primo incanto non possa essere effettuato entro il termine di legge, ponendo, in tal caso, in capo all'agente della riscossione l'onere di fissare i nuovi incanti e di notificare debito avviso al soggetto nei confronti del quale si procede. Viene, infine, rideterminato il prezzo di devoluzione dell'immobile invenduto al terzo incanto; ciò, in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 281/2011) che ha imposto al legislatore di rivedere la misura del prezzo di assegnazione. La Corte

	Nota	N_EQ_”DECRETO DEL FARE”_13_V1.0
	01 07 2013	

aveva, infatti, censurato la norma preesistente nella parte in cui si prevedeva, quale prezzo di assegnazione, il minore tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per il quale si fosse proceduto, posto che quest'ultimo non avrebbe avuto, a dire della stessa Corte, alcuna relazione con il valore dell'immobile, suggerendo proprio di far riferimento al prezzo del terzo incanto.

Per ciò che attiene, nello specifico, al divieto di esproprio sopra accennato, si evidenzia come lo stesso operi alla triplice condizione che:

- a) non si tratti di immobile di lusso, (avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero di villa (A/8) , castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A9);
- b) che il bene sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente;
- c) che tale immobile sia l'unico di proprietà del debitore,

ferma in ogni caso, come detto, la possibilità di iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del dPR n. 602/1973 e la facoltà di intervento nell'espropriazione avviata da altri.

Per quanto concerne, inoltre, la previsione che l'immobile sia “*adibito ad uso abitativo*”, si ritiene che il Legislatore abbia voluto riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d'uso di fatto, requisito, quest'ultimo, soddisfatto dall'ulteriore previsione della residenza anagrafica. Restano, pertanto, esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici e studi privati (A/10).

Infine, in presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantina (C/6), non pare possa venir ragionevolmente meno la condizione dell'unicità dell'unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d'uso catastale abitativa.

Posto quanto precede, attesa la ratio delle disposizioni sopra riportate¹ ed in particolare lo spirito del Legislatore che, in presenza di debiti nei confronti del fisco, ha inteso introdurre particolari meccanismi volti alla massima salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento, abbiamo ritenuto necessario acquisire dai competenti Organi Istituzionali, parere circa l'applicabilità, o meno, di tali disposizioni ai pignoramenti già eseguiti, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto. Nelle more del relativo ottenimento, ed in ogni caso, della conversione in legge del decreto in esame , pertanto, non dovrà essere dato ulteriore corso alle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, che resteranno sospese se :

- l'immobile espropriato è l'unico di proprietà del debitore, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9);
- l'importo del credito complessivo per cui si procede non supera centoventimila euro;
- non è stata iscritta preventivamente l'ipoteca di cui all'articolo 77 del dPR n. 602/1973 o non sono decorsi almeno sei dall'iscrizione della stessa senza che il debito sia stato estinto.

¹ Analogo contegno potrà essere tenuto anche con riguardo alle procedure mobiliari aventi ad oggetto beni strumentali.

	Nota	N_EQ_”DECRETO DEL FARE”_13_V1.0
	01 07 2013	

Lo stesso articolo 52, al comma 2, rivede, da ultimo, i tempi di revisione del sistema di remunerazione della riscossione, mediante anticipazione al 30 settembre 2013 del termine per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 13-quater, del d.l. 201/2011, attualmente fissato al 31 dicembre 2013.

L'articolo 53 si occupa, invece, nuovamente, della gestione delle entrate dei comuni e delle loro partecipate. La materia, come noto, era stata, di recente, oggetto di intervento con l'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che ha rivisitato la disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, lett. gg-ter del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per effetto della quale, a decorrere dal 30 giugno 2013, le società del Gruppo Equitalia avrebbero cessato di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, differendo, espressamente per i soli tributi, tale termine al 31 dicembre 2013. Tale disposizione, come risulta dalla Relazione illustrativa, viene, in particolare, riformulata dall'articolo 53, allo scopo di evitare che, in ragione della sua dizione letterale, le entrate degli enti in parola, di natura diversa da quella tributaria, potessero restare ingiustificatamente escluse dal differimento suddetto, resosi necessario, come esplicitato dal dettato del Legislatore, al fine di “favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione”.

Per comodità di consultazione, segue debita tabella sinottica recante, a confronto, le disposizioni interessate dall'intervento, nella versione vigente prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legge in commento.

Vecchio testo	Nuovo testo
DPR n. 602/1973	
<p><u>Art. 19 (Dilazione del pagamento)</u></p> <p>1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.</p> <p>1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.</p> <p>1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.</p> <p>1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già</p>	<p><u>Art. 19 (Dilazione del pagamento)</u></p> <p>1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.</p> <p>1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.</p> <p>1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.</p> <p>1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già</p>

<p>iscritte alla data di concessione della rateazione.</p> <p>[2. COMMA ABROGATO]</p> <p>3. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:</p> <p>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</p> <p>b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;</p> <p>c) il carico non può più essere rateizzato.</p> <p>4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.</p> <p>[4-bis. COMMA ABROGATO]</p>	<p>iscritte alla data di concessione della rateazione.</p> <p>1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;</p> <p>b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.</p> <p>[2. COMMA ABROGATO]</p> <p>3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:</p> <p>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</p> <p>b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;</p> <p>c) il carico non può più essere rateizzato.</p> <p>4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.</p> <p>[4-bis. COMMA ABROGATO]</p>
<p><u>Art. 52 (Procedimento di vendita)</u></p> <p>1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.</p> <p>2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.</p> <p>2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al</p>	<p><u>Art. 52 (Procedimento di vendita)</u></p> <p>1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.</p> <p>2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.</p> <p>2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è</p>

<p>debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.</p>	<p>rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.</p> <p>2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).</p> <p>2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.</p>
<p><u>Art. 53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)</u></p> <p>1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.</p> <p>2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.</p>	<p><u>Art. 53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)</u></p> <p>1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.</p> <p>2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.</p>
<p><u>Art. 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili)</u></p> <p>1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile.</p> <p>2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.</p>	<p><u>Art. 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili)</u></p> <p>1. I beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.</p> <p>1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua</p>

	<p>esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.</p> <p>2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.</p>
<p><u>Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi)</u></p> <p>1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:</p> <p>a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;</p> <p>b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.</p> <p>1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione precedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p> <p>2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 72, comma 2.</p>	<p><u>Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi)</u></p> <p>1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:</p> <p>a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;</p> <p>b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.</p> <p>1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione precedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p> <p>2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 72, comma 2.</p>
<p><u>Art. 72-ter (Limiti di pignorabilità)</u></p> <p>1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un</p>	<p><u>Art. 72-ter (Limiti di pignorabilità)</u></p> <p>1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un</p>

<p>settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.</p> <p>2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.</p>	<p>settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.</p> <p>2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.</p> <p>2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.</p>
<p><u>Art. 76 (Espropriazione immobiliare)</u></p> <p>1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro.</p> <p>2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.</p>	<p><u>Art. 76 (Espropriazione immobiliare)</u></p> <p>1.Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:</p> <p>a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;</p> <p>b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.</p> <p>2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.</p>
<p><u>Art. 77 (Iscrizione di ipoteca)</u></p> <p>1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati</p>	<p><u>Art. 77 (Iscrizione di ipoteca)</u></p> <p>1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati</p>

<p>per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.</p> <p>1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.</p> <p>2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.</p> <p>2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.</p>	<p>per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.</p> <p>1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.</p> <p>2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.</p> <p>2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.</p>
<p><u>Art. 78 (Avviso di vendita)</u></p> <p>1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:</p> <p>a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;</p> <p>c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;</p> <p>d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;</p> <p>e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate; (336)</p> <p>f) il prezzo base dell'incanto;</p> <p>g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;</p> <p>h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri</p>	<p><u>Art. 78 (Avviso di vendita)</u></p> <p>1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:</p> <p>a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;</p> <p>c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;</p> <p>d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;</p> <p>e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate; (336)</p> <p>f) il prezzo base dell'incanto;</p> <p>g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;</p> <p>h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri</p>

<p>tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;</p> <p>i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;</p> <p>l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;</p> <p>m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.</p>	<p>tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;</p> <p>i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;</p> <p>l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;</p> <p>m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.</p> <p>2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.</p>
<p><u>Art. 80 (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita)</u></p> <p>1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.</p> <p>2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.</p>	<p><u>Art. 80 (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita)</u></p> <p>1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.</p> <p>1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.</p> <p>2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:</p> <p>a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;</p> <p>b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni</p>

	<p>sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia.</p> <p>2-bis. Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso.</p>
<p><u>Art. 85 (Assegnazione dell’immobile allo Stato)</u></p> <p>1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.</p> <p>2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.</p> <p>3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.</p>	<p><u>Art. 85 (Assegnazione dell’immobile allo Stato)</u></p> <p>1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.</p> <p>2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.</p> <p>3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.</p>
<p><u>DL n. 201/2011 – art. 10, comma 13-quinquies:</u></p> <p>Il decreto di cui all’<i>articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</i>, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.</p>	<p><u>DL n. 201/2011 – art. 10, comma 13-quinquies:</u></p> <p>Il decreto di cui all’<i>articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</i>, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 30 settembre 2013.</p>

	Nota	N_EQ_”DECRETO DEL FARE”_13_V1.0
	01 07 2013	

<p><u>DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2-ter:</u></p> <p>2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.</p>	<p><u>DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2-ter:</u></p> <p>2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.</p>
--	--

Ulteriori profili di interesse del decreto legge n. 69 costituiranno oggetto di prossima illustrazione.

Distinti saluti.

Divisione Riscossione

Il Responsabile

Giancarlo Rossi

DATA PUBBLICAZIONE	NOTE	VERSIONE
01/07/2013	Prima versione nota	V.1.0